Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 8 marzo 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . Pag. 1307

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **1387**.

Riordinamento dell'Istituto professionale femminile di Stato di Forlì . . . . Pag. 1307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. **1388**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Anatomia e istologia patologica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano . . . . Pag. 1309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1389**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Orto, in Castellammare di Stabia . . . . . . Pag. 1310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1390**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santo Marino, nel comune di Poggio Berni. Pag. 1310

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Casagiove. Pag. 1311

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Vieste. Pag. 1311

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 1971.

Conferma in carica del presidente dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » . . . . . . Pag. 1312

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1970.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione centrale per le cooperative . . . . . . Pag. 1312

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Modena e Bologna . . . . Pag. 1313

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Modifica della marca di un sigaretto estero . Pag. 1313

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1971.

Istituzione della sezione doganale « Porto industriale » di Livorno . . . . Pag. 1313

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.

Variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . Pag. 1314

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1971.

Sostituzione di componenti del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 . . . . . . Pag. 1314

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede legale in Roma . . . . . Pag. 1315

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « F.A.T.A. » - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede legale in Roma. Pag. 1315

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di un'opzione a scadenza relativa ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede legale in Torino . . . Pag. 1315

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1971.

Autorizzazione alla società per azioni Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo bestiame . Pag. 1316

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova . . . . Pag. 1316

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1971.

Autorizzazione alla Compagnia meridionale di assicurazioni s.p.a., con sede in Napoli, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami . Pag. 1316

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari . . . Pag. 1317

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini Pag. 1317

DECRETO PREFETTIZIO 17 febbraio 1971.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Cagliari . . . . Pag. 1317

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Rettifica a precedente decreto di concessione di ricompensa al valor militare « alla memoria » . . . . Pag. 1318

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'ospedale civile di Triggiano ad estendere al personale laico la frequenza della dipendente scuola per infermiere ed infermieri generici . Pag. 1318

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Foggia ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere . . . . Pag. 1318

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di diplomi originali di laurea . Pag. 1318

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 1318

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure . . . . Pag. 1319

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana:

Variante al piano regolatore di Pistoia . . Pag. 1319

Varianti al piano di zona del comune di Impruneta. Pag. 1319

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte: Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Camandona . . Pag. 1319

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche: Approvazione del piano di zona del comune di Mondolfo . . . . . Pag. 1319

Ministero del tesoro: Esito di ricorso . . Pag. 1319

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di ventisette società cooperative . . . . Pag. 1319

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1320

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1320

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1320

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1320

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1320

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1320

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1320

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1320

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1320

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1320

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1320

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1320

Autorizzazione al comune di Castel Sardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Foiano di Val Fortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1321

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1322

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1322

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1322

Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1322

Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . . Pag. 1322

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1322

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1322

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 1322

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 5 novembre 1970 al 30 dicembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2242/70, numero 2246/70, n. 2296/70, n. 2331/70, n. 2380/70, n. 2448/70, n. 2496/70, n. 2542/70 e n. 2619/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi Pag. 1322

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 gennaio 1971 a norma dei Regolamenti n. 2658/70, n. 2669/70 e n. 69/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da: Paesi terzi; Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) . . . . Pag. 1325

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto Pag. 1326

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per l'assegnazione di due professori di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici . Pag. 1331

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso, per esami e per titoli, a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova . Pag. 1332

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli e per esami a sei posti di medico in prova . . Pag. 1332

Ministero della sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a ventidue posti di guardia di sanità in prova . Pag. 1332

Ministero dei lavori pubblici:

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile da assegnare presso gli uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo. Pag. 1332

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile da assegnare presso gli uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia. Pag. 1332

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova . Pag. 1332

Ufficio medico provinciale di Pisa: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa . . . . . . Pag. 1333

Ufficio medico provinciale di Milano: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano . . . . Pag. 1333

Ufficio veterinario provinciale di Genova: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova . Pag. 1333

Ufficio veterinario provinciale di Pisa: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa . . . . Pag. 1334

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1971, n. **2**.

Istituzione di un fondo per interventi nel settore della edilizia economica e popolare . . . . Pag. 1334

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1971, n. **3**.

Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi di salute mentale . . . . Pag. 1335

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1971, n. **4**.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970 . . . . Pag. 1336

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DELL'8 MARZO 1971:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1391**.

Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 12 febbraio 1971, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Duk Choo Moon il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Corea a Roma.

(1859)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **1387**.

Riordinamento dell'Istituto professionale femminile di Stato di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 223, del 27 settembre 1955, con il quale a decorrere dal 1° ottobre 1951 è stato istituito l'Istituto professionale di Stato femminile di Forlì;

Considerato che in Cesena funziona una scuola professionale femminile, istituita con regio decreto 28 settembre 1933, n. 2111;

Considerata la necessità che tale scuola, per il migliore perseguimento dei propri compiti istituzionali, in rapporto alle esigenze economiche della zona ed alle richieste della popolazione scolastica locale, venga trasformata in scuola coordinata dell'Istituto professionale femminile di Forlì;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla detta trasformazione;

Considerata, inoltre, l'opportunità di adeguare formalmente l'organizzazione dell'Istituto professionale femminile di Forlì allo sviluppo da esso assunto;

Considerato che l'istituto predetto funziona con il nuovo organico dal 1° ottobre 1967 e che pertanto occorre regolarizzare tale situazione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, viene aggiunto il seguente terzo comma:

« A decorrere dal 1° ottobre 1967 la scuola professionale femminile di Cesena è trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato femminile di Forlì, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola professionale già in atto ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, è sostituito dal seguente:

« Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per attività e impieghi commerciali con sezioni per:

Addetta alla segreteria d'azienda (triennale) n. 3 sezioni;

Stenodattilografa (biennale) n. 1 sezione;

Scuola professionale del settore abbigliamento con sezioni per:

Sarta per donna (triennale) n. 2 sezioni;

Biancherista generica (biennale) n. 1 sezione;

Scuola professionale del settore dei servizi con sezioni per:

Assistente per l'infanzia (triennale) n. 1 sezione;

Preparatrice di laboratorio chimico e biologico (biennale) n. 1 sezione ».

Art. 3.

Il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, si applica con effetto dal 1° ottobre 1967 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Cesena derivante dalla trasformazione della preesistente scuola professionale femminile, relativamente all'inquadramento nelle carriere corrispondenti.

Art. 4.

Il contributo previsto all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, è elevato da L. 22.300.000 a L. 142.000.000.

Art. 5.

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, dell'Istituto professionale femminile di Forlì viene sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1967.

La maggior spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul capitolo 2012 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 266. — CARUSO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato femminile di Forlì

N. 3 sezioni per addetta alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per stenodattilografa (biennale);
N. 2 sezioni per sarta per donna (triennale);
N. 1 sezione per assistente per l'infanzia (triennale);
N. 1 sezione per biancherista generica (biennale);
N. 1 sezione per preparatrice di laboratorio chimico e biologico (biennale).

Per complessive classi n. 24.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)	10
3. Insegnanti T. P.	8
4. Segretario economo	1
5. Applicati	3
6. Aiutanti tecnici	—
7. Magazzinieri	1
8. Personale di servizio	6

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 403 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	7

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. **1388**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Anatomia e istologia patologica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 13 luglio 1970, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Anatomia e istologia patologica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico del pio Istituto Santa Corona vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1970

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 256. — CARUSO

Repertorio n. 423

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano ed il pio Istituto Santa Corona per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia distaccato presso l'ospedale « G. Salvini » di Garbagnate Milanese.

L'anno millenovecentosettanta e questo giorno 13 (tredici) del mese di luglio in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, in via Festa del Perdono, 7, avanti a me dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, nata a Milano il 15 ottobre 1920, direttore di sezione dell'Università degli studi di Milano e come tale delegata con decreto del rettore 10 luglio 1970, n. 542 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, il presente atto stipulato nell'interesse della università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

dott. Maurizio Aureli, funzionario;
dott. Mario Zema, funzionario;

testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 26 febbraio 1970;

Dall'altra

il sig. Antonio Natali, nato a Voghera (Pavia) il 3 febbraio 1921, presidente del pio Istituto Santa Corona di Milano, corso Italia n. 52, debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione del pio istituto stesso a firmare il presente atto, giusta la delibera in data 9 aprile 1970, con l'assistenza del vice-segretario generale, dott. Bruno Zavattarelli, in sostituzione del segretario generale, avv. Vittorino Clemente impedito a presenziare;

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti fondamentali quello di anatomia ed istologia patologica;

che l'insegnamento dell'anatomia ed istologia patologica costituisce elemento di vasta importanza scientifica;

che il pio Istituto Santa Corona allo scopo di favorire gli studi nel campo dell'anatomia ed istologia patologica, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di anatomia ed istologia patologica da distaccarsi presso l'ospedale « G. Salvini » in Garbagnate Milanese dipendente dal predetto pio istituto;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Uni-

versità degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di assistente di ruolo da assegnarsi alla cattedra di anatomia ed istologia patologica distaccato presso l'ospedale «G. Salvini» in Garbagnate Milanese;

Tutto ciò premesso

tra l'Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore, prof. Romolo Deotto, ed il pio Istituto Santa Corona, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il pio Istituto Santa Corona affinchè alla cattedra di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga assegnato un assistente ordinario da distaccarsi presso l'ospedale «G. Salvini» in Garbagnate Milanese dipendente dal pio istituto stesso, si impegna a versare alla università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione allo atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il pio Istituto Santa Corona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il pio Istituto Santa Corona si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare al sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano ed è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo, da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di due fogli di cui occupa sette facciate intere e parte dell'ottava.

Antonio NATALI
Romolo DEOTTO
Bruno ZAVATTARELLI
Maurizio AURELI, *teste*
Mario ZEMA, *teste*
Leonilde MAGRI BELLAGENTE, *ufficiale rogante*

Registrato a Milano il 14 luglio 1970 al n. 2878 1/ME, vol. 38. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1389.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Orto, in Castellammare di Stabia.

N. 1389. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellammare di Stabia in data 1° novembre 1963, integrato con dichiarazioni 27 gennaio 1964 e 18 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Orto, in Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 251. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1390.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santo Marino, nel comune di Poggio Berni.

N. 1390. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° luglio 1966, integrato con dichiarazioni 1° maggio 1967 e 14 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santo Marino, in località omonima del comune di Poggio Berni (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 252. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Casagiove.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casagiove (Caserta), al quale la legge assegna venti membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso della amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 2, 7 e 12 settembre 1970, si concludevano tutte con esito negativo.

Parimente infruttuosa risultava, poi, la successiva seduta consiliare del 3 ottobre 1970, malgrado un formale invito del prefetto ad eleggere gli organi di amministrazione.

Allora, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, avuto anche riguardo al disposto dello art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, che stabilisce termini inderogabili per la predisposizione e la approvazione del bilancio da parte dei competenti organi degli enti locali — con decreto 8 ottobre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per il 12 e 15 ottobre 1970 ai fini della elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dalla predetta disposizione.

Neppure questo estremo tentativo, però, ha conseguito lo effetto voluto, in quanto anche tali ultime sedute sono risultate infruttuose.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio hà persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Casagiove (Caserta) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 4 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casagiove (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Antonio Truosolo.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Casagiove (Caserta) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casagiove (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Antonio Truosolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(2464)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Vieste.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vieste — al quale la legge assegna trenta membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile la formazione di una maggioranza in grado di assicurare il funzionamento della civica azienda.

Infatti la prima seduta del 3 agosto 1970 — indetta per la convalida degli eletti, la elezione del sindaco e della giunta — andava deserta per mancanza del numero legale.

Nella successiva seduta, di 2ª convocazione, del 6 agosto, il consiglio comunale provvedeva alla convalida degli eletti ma non poteva procedere anche all'elezione del sindaco, per difetto del numero legale di presenti di cui al quarto comma dello art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Del pari, esito negativo avevano le sedute del 15, 22 e 25 settembre 1970, dichiarate deserte per mancanza del predetto *quorum*.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di far luogo alla costituzione dei normali organi di amministrazione, disponeva, d'ufficio, con decreto 26 settembre 1970, due successive convocazioni del consiglio, per i giorni 3 e 7 ottobre 1970 ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Peraltro, le relative sedute, rinviate rispettivamente al 5 e 14 ottobre, risultavano infruttuose.

Allora il prefetto riteneva opportuno disporre, con decreto in data 17 ottobre 1970, altre due convocazioni d'ufficio del civico consesso, per i giorni 26 e 31 ottobre, rispettivamente in prima e seconda convocazione, rivolgendo, nel contempo, formale diffida ai singoli consiglieri, cui il relativo provvedimento è stato formalmente notificato, a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute sono andate deserte, talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quel consiglio comunale, a causa degli insanabili contrasti interni, di provvedere alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per gli interessi della civica comunità, ha proposto — ai sensi del citato art. 323 — lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Vieste, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vieste ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Alessandro Alberico.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Vieste (Foggia) non ha provveduto alla costituzione degli organi ordinari d'amministrazione, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vieste è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto, dott. Alessandro Alberico, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto sino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(2463)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 1971.

Conferma in carica del presidente dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova;

Visto il vigente statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 588;

Visto l'art. 7 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1967, con il quale il dott. Carlo Pastorino è stato confermato presidente dell'ente, per il triennio 1967-1970;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 1968, con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Pastorino in sostituzione del medesimo, la carica anzidetta è stata conferita al gr. uff. Callisto Bagnara per la rimanente durata del triennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il gr. uff. Callisto Bagnara è confermato, per il triennio 1970-1973, nella carica di presidente dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(2019)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1970.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 — modificato dalla legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302 — relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della commissione centrale per le cooperative ed alla determinazione dei suoi compiti;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1969, con il quale è stata ricostituita la commissione anzidetta;

Vista la nota, n. 3718/EN in data 2 settembre 1970, dell'Associazione generale delle cooperative italiane - A.G.C.I. - associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta a norma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la quale ha designato, come proprio rappresentante in seno alla citata commissione, l'on. dott. Aristide Gunnella, presidente dell'anzidetta A.G.C.I., in sostituzione dell'avvocato Armando Rossini, deceduto, già componente effettivo di detto organo;

Considerato che occorre provvedere ad integrare la commissione in questione;

Decreta:

L'on. dott. Aristide Gunnella è nominato membro effettivo della commissione centrale per le cooperative, in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane - A.G.C.I., in sostituzione dell'avv. Armando Rossini, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 258

(1917)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Modena e Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 15 luglio 1970, n. 2648, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada: « innesto strada statale n. 9 a Modena-Spilamberto-Vignola-Zocca-Castello d'Aiano-innesto strada statale n. 64 a Silla », prevista al n. 264 del Piano, di cui all'art. 15 della citata legge n. 126 (approvato con decreto ministeriale 27 marzo 1959, n. 1014, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1959, n. 181), con la denominazione di « strada statale n. 623 del Passo Brasa »;

Vista la nota 17 ottobre 1970, n. 3500, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S., facendo seguito alla precedente nota n. 2648, ha fatto presente:

1) che la statizzanda strada statale n. 623 dovrebbe avere inizio non più dalla strada statale n. 64 in località Silla, bensì dalla strada statale n. 324 « del Passo delle Radici » in località Crociale;

2) che ciò in quanto, essendo stato nel frattempo classificato statale come strada statale n. 324 il tratto di strada Crociale-Silla, si avrebbe la sovrapposizione di due strade statali;

3) che, conseguentemente l'estesa e i capisaldi di itinerario della statizzanda strada statale n. 623 « del Passo Brasa » dovrebbero essere modificati nel seguente modo: « innesto strada statale n. 9 a Modena-San Damaso-Spilamberto-Vignola-Zocca-Castel d'Aiano-innesto strada statale n. 324 in località Crociale », dell'estesa di km. 81+470; .

Ritenuto che il complessivo tracciato della strada statale n. 324 e della statizzanda n. 623 rimane inalterato;

Ritenuto che possono, pertanto, accogliersi le richieste anzidette senza ulteriori formalità;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada compresa al n. 264 del piano di cui alle premesse è classificata statale con il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 9 a Modena-San Damaso-Spilamberto-Vignola-Zocca-Castel d'Aiano-innesto strada statale n. 324 in località Crociale », dell'estesa di chilometri 81+470 e con la seguente denominazione:

strada statale n. 623 « del Passo Brasa ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1971
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 283

(1914)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.
Modifica della marca di un sigaretto estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1967, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 103, col quale, fra l'altro, è stato iscritto nella tariffa di vendita italiana il sigaretto di marca tedesca Savannah 106;

Considerato che la ditta fornitrice ha informato di aver variato il numero della marca stessa da 106 a 156;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa modifica nella tariffa di vendita;

Udito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La marca di sigaretto tedesco Savannah 106 iscritto nella tariffa di vendita italiana dei tabacchi esteri assume da oggi la denominazione di Savannah 156.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 156

(2441)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1971.
Istituzione della sezione doganale « Porto industriale » di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire la sezione doganale « Porto industriale » di Livorno;

Decreta:

E' istituita la sezione doganale « Porto industriale » di Livorno dipendente dalla dogana di Livorno.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite, dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 3 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

(1959)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.

Variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto interministeriale 2 marzo 1970 concernente variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'associazione predetta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione in data 20 novembre 1970 relativa a modifiche da apportare nell'ordinamento territoriale della sezione del Veneto orientale, del Veneto settentrionale e della Sardegna al fine di un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi;

Ritenuta l'opportunità di approvare la suddetta delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata e vistata nel testo annesso al presente decreto la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 20 novembre 1970 che modifica l'ordinamento territoriale delle sezioni del Veneto orientale, del Veneto settentrionale e della Sardegna e istituisce le nuove sezioni di Udine, Bolzano e Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1971

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Estratto dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione tenutasi il 20 novembre 1970.

(*Omissis*).

Delibera:

a) la suddivisione della sezione di Trieste nelle sezioni del:

Veneto orientale, con sede in Udine, comprendente il territorio delle province di Udine e Pordenone;

Veneto sud-orientale, con sede in Trieste, comprendente il territorio delle province di Trieste e di Gorizia;

b) la suddivisione della sezione di Verona nelle sezioni del:

Trentino-Alto Adige, con sede in Bolzano, comprendente il territorio delle province di Trento e Bolzano;

Veneto sud-occidentale, con sede in Verona, comprendente il territorio della provincia di Verona;

c) la suddivisione della sezione di Cagliari nelle sezioni della:

Sardegna settentrionale, con sede in Sassari, comprendente il territorio delle province di Sassari e Nuoro;

Sardegna meridionale, con sede in Cagliari, comprendente il territorio della provincia di Cagliari;

d) la soppressione dei recapiti di Bolzano e Porto Torres istituiti con delibera consiliare del 19 dicembre 1969, approvata con decreto ministeriale 2 marzo 1970.

(*Omissis*).

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

(1965)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1971.

Sostituzione di componenti del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per lo esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, relativo alla composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Vista la comunicazione n. 4/5903 del 21 novembre 1970, con cui il Ministero del bilancio e della programmazione economica designa, come suoi rappresentanti in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, la dottoressa Renata Donadi quale membro effettivo in sostituzione del dott. Simone De Vescovi, e il dott. Gaetano Marino quale membro supplente in sostituzione della dottoressa Renata Donadi;

Decreta:

La dottoressa Renata Donadi e il dott. Gaetano Marino sono nominati, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed in so-

stituzione rispettivamente del dott. Simone De Vescovi e della dottoressa Renata Donadi, membro effettivo e membro supplente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1971

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « FI.R.S. italiana di assicurazioni », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « FI.R.S. italiana di assicurazioni », con sede legale in Roma:

Tariffa 10/2, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 10/1/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 10/2/51, relativa all'assicurazione temporanea, con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « F.A.T.A. » - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « F.A.T.A. » - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per il caso di invalidità totale e permanente complementare ad un'assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato la seguente tariffa per il caso di invalidità totale e permanente, complementare ad una assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « F.A.T.A. » - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede legale in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di un'opzione a scadenza relativa ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di un'operazione a scadenza relativa a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente opzione a scadenza relativa a tariffa

di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede legale in Torino:

Opzione alla scadenza del contratto per la conversione di un capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia su una o due teste, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1971.

Autorizzazione alla società per azioni Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo bestiame.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in vari rami danni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo bestiame;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo bestiame.

Roma, addì 12 febbraio 1971

Il Ministro: GAVA

(2018)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento della borsa merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Genova approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulate con lettera 20 gennaio 1971, n. 1305;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Cerino Canova dott. Virgilio;
2. Delle Piane cav. Giuseppe;
3. Gasparini dott. Mario;
4. Lagostena dott. Silvio;
5. Molinari dott. Rino;
6. Tobino dott. Luigi;
7. Tuo dott. Tullio.

Membri supplenti:

1. Anfossi dott. Carlo;
2. Bosch rag. Gaetano;
3. Silva dott. Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1971

Il Ministro: GAVA

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1971.

Autorizzazione alla Compagnia meridionale di assicurazioni s.p.a., con sede in Napoli, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia meridionale di assicurazioni s.p.a., con sede in Napoli, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, cauzioni e trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione allo esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerata la necessità, prospettata nel predetto parere, di un differimento dell'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli all'entrata in vigore della assicurazione obbligatoria;

Decreta:

La Compagnia meridionale di assicurazioni s.p.a., con sede in Napoli, è autorizzata ad estendere l'esercizio

delle assicurazioni contro i danni ai rami: furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, e relativa riassicurazione.

Per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, la autorizzazione all'esercizio avrà effetto a decorrere dal 12 giugno 1971, data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

Roma, addì 13 febbraio 1971

Il Ministro: GAVA

(2017)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, concernente la composizione del collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1970, con il quale è stato costituito il collegio dei sindaci citato;

Considerato che il dott. Gavino Salis, nominato sindaco con il decreto predetto, entra a far parte del comitato speciale per gli assegni familiari, quale direttore generale della previdenza e assistenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Flora Ferrante Florio è chiamata a far parte del collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari, in sostituzione del dott. Gavino Salis.

Roma, addì 13 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1916)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini (Agrigento), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini (Agrigento);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 gennaio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini (Agrigento), è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2028)

DECRETO PREFETTIZIO 17 febbraio 1971.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab., in data 12 dicembre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per il triennio 1970-73, del consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 1682 Gab., in data 11 febbraio 1971, con la quale il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie fa presente la necessità di disporre la sostituzione del proprio rappresentante in seno al predetto consesso, dottor Massimo Monagheddu, recentemente collocato a riposo, col nuovo dirigente sanitario di quell'istituto dott. Efisio Orani;

Ritenuta la necessità di provvedere in conseguenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Efisio Orani, dirigente sanitario dell'INAM, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Massimo Monagheddu.

Cagliari, addì 17 febbraio 1971

Il prefetto: PRINCIVALLE

(2084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica a precedente decreto di concessione di ricompensa al valor militare « alla memoria »

Decreto presidenziale 28 ottobre 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1971 registro n. 3 Difesa, foglio n. 156

Il decreto presidenziale del 21 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1969, registro n. 26 Difesa, foglio n. 147 e pubblicato sul Bollettino ufficiale Esercito, anno 1969, dispensa 45ª, pag. 5081, già rettificato nel cognome del decorato da « Grunet » a « Guinet » con decreto presidenziale 23 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1970, registro n. 25 Difesa, pag. 244, è ulteriormente rettificato, come segue:

da « cl. 1920, da Soulac sur Mer (Gironde - Francia) »;

a « nato il 1° febbraio 1920 a Saintes Charente - Maritime (Francia) ».

(1977)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Triggiano ad estendere al personale laico la frequenza della dipendente scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto 300.10.III.9/6-4802 in data 21 dicembre 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Triggiano (Bari) è autorizzata ad estendere al personale laico la frequenza della dipendente scuola per infermiere ed infermieri generici.

(1860)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Foggia ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.31/3/4930, in data 11 dicembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Foggia è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, una scuola convitto professionale per infermiere comprendente il terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive ed una annessa scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

(1969)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Cordelia Missiroli, nata a Ravenna il 26 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 28 ottobre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1802)

La dott.ssa Ernesta Magagnini, nata a Reggio Emilia il 4 luglio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 25 febbraio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1803)

Il dott. Luigi Longhi, nato a Sala Baganza (Parma) il 4 maggio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 9 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1804)

Il dott. Carlo di Gennaro, nato a Napoli il 30 maggio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze matematiche conseguito presso l'Università di Napoli il 4 dicembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1805)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Carlo Romano, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 2 febbraio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 12 gennaio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1806)

Il dott. Alessandro Menchise, nato a Venosa (Potenza) il 1° gennaio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 1° agosto 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1807)

Il dott. Franco Fornari, nato a Parma il 28 febbraio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Parma in data 14 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(1808)

Il dott. Nicola Gentile, nato a Castel Morrone (Caserta) il 21 ottobre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 3 luglio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1809)

Il dott. Mario De Lena, nato ad Orbetello (Grosseto) l'11 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 27 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(1810)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 6 novembre 1970, n. 395, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 con i mappali 40 (mq. 780), 73 (mq. 500), 77 (mq. 540), 82 (mq. 4970), 85 (mq. 400) e non censito di mq. 1810, della superficie complessiva di mq. 9000 ed indicati nella planimetria in data 10 dicembre 1968, in scala 1:2000 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1862)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Pistoia

Con decreto provveditoriale n. 42182 del 10 febbraio 1971 è stata approvata in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta n. 1428 del 17 giugno 1970, ratificata con deliberazione consiliare n. 353 del 14 settembre 1970, con la quale il comune di Pistoia ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale destinando, per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare in località, Serrantona-Panzano, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'area di circa mq. 2700 di proprietà della ditta Camici Leone Fabio, distinta al catasto del comune di Pistoia al foglio n. 168 porzione della particella 459.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1861)

Varianti al piano di zona del comune di Impruneta

Con decreto provveditoriale n. 24905, in data 11 febbraio 1971, sono state approvate le varianti al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare riguardanti la località «La Querce» e la frazione di Tavarnuzze del comune di Impruneta, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1811)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Camandona

Con decreto dell'8 febbraio 1971, n. 27929, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Camandona, adottato dal comune stesso con deliberazioni n. 40 in data 26 settembre 1970 e n. 46 in data 21 novembre 1970.

(1812)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

Approvazione del piano di zona del comune di Mondolfo

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le Marche, in data 13 febbraio 1971 n. 3268/371, è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Mondolfo in provincia di Pesaro, ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1962, n. 167.

(1897)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1971, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 276, il ricorso straordinario prodotto in data 26 gennaio 1962 dal cav. Francesco Penzo, avverso il provvedimento del 28 dicembre 1961 dell'Ente nazionale per l'educazione marinara - E.N.E.M., con il quale è stata respinta la richiesta dell'interessato per il riesame del trattamento corrispostogli a seguito della risoluzione del rapporto d'impiego, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

(1896)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di ventisette società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edile «Condio-Poma», con sede in Andezeno (Torino), costituita per rogito Lazzerini Quaranta in data 17 aprile 1964, rep. 2354;

2) edilizia «Edera», con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Poet in data 30 agosto 1963, rep. 15565;

3) edilizia «Vela», con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Poet in data 30 agosto 1963, rep. 15567;

4) edilizia «Ferrovieri statali - Montecarlo», con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 6 luglio 1962, rep. 19884;

5) «La Speranza mia» già «La Speranza», con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 21 febbraio 1963, rep. 20670;

6) edil. «La Moderna», con sede in Casale Monferrato (Alessandria) costituita per rogito Montarolo in data 5 luglio 1963, rep. 28109;

7) «Frutticoltori di Monleale e Volpedo», con sede in Monleale (Alessandria), costituita per rogito Giambelluca in data 19 aprile 1959, rep. 11431;

8) edil. «Santa Clara», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 14 ottobre 1964, rep. 7032;

9) edil. «Tevere», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 16 gennaio 1965, rep. 7303;

10) edil. «Kito», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 4 settembre 1964, rep. 6773;

11) edil. «Monte Rosa», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 12 ottobre 1964, rep. 6995;

12) edil. «Pescasseroli», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 18 gennaio 1965, rep. 7311;

13) edil. «Val d'Orba», con sede in Ovada (Alessandria), costituita per rogito Casanova in data 17 novembre 1963, rep. 2366;

14) edil. «La Moderna», con sede in Ovada (Alessandria) costituita per rogito Casanova in data 1° dicembre 1963, rep. 2385;

15) «Edilizia casa e lavoro», con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Polidori in data 24 marzo 1963, rep. 9127;

16) «Edilizia Dante», con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Polidori in data 20 marzo 1963, rep. 9105;

17) «Sole edilizia», con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 30 dicembre 1955, rep. 24456;

18) «Pescatori Vercellesi», con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 14 febbraio 1963, rep. 11451;

19) «Famiglia cooperativa di consumo A.C.L.I. Biellese», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Casale in data 16 gennaio 1949, rep. 10980;

20) edilizia «Novara», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 15 settembre 1964, rep. 22325;

21) edilizia «Lucerna», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 21 settembre 1964, rep. 22360;

22) di consumo « Molino Filippo », con sede in Valle San Nicolao - frazione Molino Filippo (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 22 giugno 1947, rep. 7012;

23) edil. « La Silenziosa », con sede in Forlì, costituita per rogito de Simone in data 25 settembre 1964, rep. 3149;

24) « Macchine agricole di Cortile di Carpi - già di lavoro fra coltivatori diretti, mezzadri e braccianti di Cortile », con sede in Cortile di Carpi (Modena), costituita per rogito Rocca in data 28 novembre 1946, rep. 1858;

25) agricola « Motoaratura di Cavezzo e comuni limitrofi » già « agricola di Cavezzo », con sede in Cavezzo (Modena), costituita per rogito Verganti in data 8 giugno 1947, rep. 458;

26) edil. « Aurora », con sede in Ravenna costituita per rogito Fortuna in data 19 luglio 1957, rep. 4842;

27) « Cremeria cooperativa emiliana di Cavriago tra latterie sociali e produttori di latte » già « Cremeria cooperativa emiliana di Cavriago », con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Bossi in data 14 giugno 1962, rep. 42460.

(1638)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.438.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2385)

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 720.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2386)

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, la provincia di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.650.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2387)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2388)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, la provincia di Imperia, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 86.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2389)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.574.806, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2390)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 21.810.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2391)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.534.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2392)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.459.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2393)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 705.457, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2394)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.185.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2395)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Calangianus (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.533.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2396)

Autorizzazione al comune di Castel Sardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Castel Sardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.943.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2397)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.419.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2398)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2304)

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2305)

Autorizzazione al comune di Foiano di Val Fortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Foiano di Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2306)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Fossacesia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.078.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2307)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Fraine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.348.757 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2308)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.402.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2309)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Genzano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.711.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2310)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.199.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2311)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 693.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2312)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2313)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Orsogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.303.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2314)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2315)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2316)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2317)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.582.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2318)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2319)

Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di San Giorgio la Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.023.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2320)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2321)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2322)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Tovo San Giacomo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 738.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2323)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 novembre 1970 al 30 dicembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2242/70, numero 2246/70, n. 2296/70, n. 2331/70, n. 2380/70, n. 2448/70, n. 2496/70, n. 2542/70 e n. 2619/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 5 novembre 1970 al 23 dicembre 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	38,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro	5,00
10.07 C	Sorgo - durra	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	44,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	44,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	44,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	35,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	35,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	30,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	30,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 24 dicembre 1970 al 30 dicembre 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625 (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Senegal e la Costa d'Avorio	46,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	10,00
10.05. B	Granturco altro	5,00
10.07 C	Sorgo - durra	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	44,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	44,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	44,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	35,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	35,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	30,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	30,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I - Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II - Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III - a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;

b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV - a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;

b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);

c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(1550)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 gennaio 1971 a norma dei Regolamenti n. 2658/70, n. 2669/70 e n. 69/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	831,85	269,35
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	9.769,35	9.206,85
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	13.437,50	13.437,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	17.175,00	17.175,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.403,75	841,25
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	10.341,25	9.778,75
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	16.143,75	16.143,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	2.244,35	1.681,85
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	11.181,85	10.619,35
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	13.468,75	13.468,75
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	17.175,00	17.175,00

(1921)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile sono alla data odierna duecentoventotto vacanze, di cui la metà, pari a centoquattordici può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà esser autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno tale prova che consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere, il giorno successivo a quello ultimo dello svolgimento delle prove obbligatorie.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.
Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.
Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati

assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi; compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale, con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1971
Registro n. 3, *foglio n.* 308

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname), sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi, torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . .) il . . . . . . residente in . (provincia di . .) via . . . n. (1) chiede di essere ammesso al concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova per uffici aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . . . . in data . . . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . .

Firma . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che dànno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n') per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375; articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato in un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3); 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di

cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dello 11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(2012)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'assegnazione di due professori di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

Veduto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937, n. 2278;

Veduto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1766;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;

Sentita la Giunta centrale per gli studi storici;

Bandisce

il concorso per l'assegnazione di due professori di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta soprariferita.

Art. 1.

Possono prendere parte al concorso i professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado in attività di servizio, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino di possedere adeguata preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo alle ricerche bibliografiche.

Art. 2.

Gli aspiranti, per il tramite dei capi di istituto, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, mediante plico raccomandato, domanda su carta legale, corredata dei documenti e dei titoli, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

I capi d'istituto, nel trasmettere al Ministero le domande loro pervenute con gli allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Non è ammessa la presentazione delle domande fatta direttamente dagli interessati o da persone incaricate.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate:

1) dal certificato di laurea;

2) dalla dichiarazione, di data anteriore di non più di un mese a quella del presente bando di concorso, del capo dello istituto da cui il candidato dipende, comprovante la sua qualifica, il coefficiente d'appartenenza, la data di nascita e inoltre che il candidato trovasi tuttora in attività di servizio.

I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole i recenti concorsi sono autorizzati a presentare una dichiarazione del capo dell'ufficio concorsi del Ministero, dalla quale risulti che essi sono nell'elenco dei vincitori;

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica del candidato;

4) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

Art. 4.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese tedesco, spagnolo). E', in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondono a tale requisito.

Il Ministero esamina le domande e le trasmette con le sue osservazioni al presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 5

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori vengono chiamati in servizio presso la Giunta.

Il Ministero per l'istruzione dispone il relativo comando con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 6.

Il servizio prestato presso la Giunta è valido a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento.

Art. 7.

I professori in servizio presso la Giunta debbono risiedere a Roma. Ad essi è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente della Giunta, qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare senz'altro dal comando.

Roma, addì 27 gennaio 1971

Il presidente: FERRABINO

(1908)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso, per esami e per titoli, a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova.

Nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 45/46 del 5-12 novembre 1970 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, con cui sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 1° giugno 1968.

(1815)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli e per esami a sei posti di medico in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1970, registro n. 33, Grazia e giustizia, foglio n. 351, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per *titoli e per esami a sei posti di medico in prova (ex coeff. 271)* nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(1820)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a ventidue posti di guardia di sanità in prova.

Nel Bollettino ufficiale del mese di febbraio 1971, dispensa n. 2, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a ventidue posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1968.

(1910)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile da assegnare presso gli uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile da assegnare presso gli uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, si svolgeranno in Palermo presso l'ente autonomo Fiera del Mediterraneo (padiglione n. 20), *sito in piazza «Generale Cascino» nei giorni* 29, 30 e 31 marzo 1971, con inizio alle ore 8.

(1817)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile da assegnare presso gli uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile da assegnare presso gli uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, *si svolgeranno in Palermo*, presso l'ente autonomo Fiera del Mediterraneo (padiglione n. 20), sito in piazza «Generale Cascino», nei giorni 1 e 2 aprile 1971, con inizio alle ore 8.

(1818)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1970, citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 25, 26 e 27 marzo 1971, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Torino: liceo scientifico, via Juvarra, 14;

Milano: C.A.P.A.C. - Centro addestramento professionale addetti al commercio, via Murillo, 17;

Pavia: Università degli studi, piazza Leonardo da Vinci;

Bergamo: E.N.A.L.C.,via Gleno, 6;

Padova: Ente fiera di Padova, via Nicolò Tommaseo, 59;

Trieste: Centro A.N.C.I.F.A.P., piazzale Valmaura, 9;

Genova-Sestri: A.N.C.I.F.A.P., via Giotto, 2;

Firenze: Intendenza di finanza, via del Pratello, 6;

Siena: Hotel Garden, via Custoza, 2;

Viareggio: stabilimento balneare «Principe di Piemonte», viale Marconi, 86;

L'Aquila: Università degli studi (palazzo Carli), piazza della Annunziata, 1;

Napoli: Centro di emigrazione: via Amerigo Vespucci, 172;

Salerno: ENAIP, via Generale Clark, 104, Torre Angellara;

Bari: Villaggio del fanciullo « S. Nicola », piazza Giulio Cesare, 13;

Lecce: Centro polivalente di addestramento lavoratori, via Vecchia Trifole;

Potenza: Istituto I.N.A.P.L.I. - Centro di addestramento professionale, rione Risorgimento (già Verderuolo);

Reggio Calabria: Istituto tecnico commerciale « Raffaele Piria », via Raffaele Piria, 2;

Messina: Facoltà di magistero, via Concezione, 8;

Catania: Istituto salesiano « S. Cuore », via del Bosco, 71;

Siracusa: C.I.A.P.I. - Centro di addestramento professionale, contrada Biggemi, Priolo (Siracusa);

Cagliari: C.I.S.A.P.I. - Centro interaziendale sardo addestramento professionale industria, raccordo strada statale n. 131 - km. 5,400 Quadrifoglio, Cagliari.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata nelle lettere di convocazione, per sostenere le prove scritte di esame, alle ore 8 dei giorni 25, 26 e 27 marzo 1971.

L'inizio effettivo di ciascuna delle prove scritte di esame previste dal bando di concorso è fissato alle ore 10,30.

(1981)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3647 del 5 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 22 ottobre 1970, con il quale il dott. Ripoli Renzo veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Terricciola;

Considerato che il dott. Ripoli Renzo in data 8 novembre 1971, con lettera indirizzata al sindaco del comune di Terricciola, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Visto il provvedimento d'urgenza n. 26 dell'11 febbraio 1971 preso dalla giunta comunale di Terricciola, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si prende atto delle dimissioni del predetto sanitario;

Considerato che ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, si rende necessario procedere alla nomina del dott. Galgani Galileo, candidato che segue in graduatoria e che ha chiesto la citata sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Galgani Galileo è dichiarato vincitore della condotta medica di Terricciola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 15 febbraio 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

(2074)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1958 in data 2 ottobre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1958/1 del 26 ottobre 1970;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Gazzola Enrico . . . . punti 61,737
2. Monziani Enzo . . . . » 58,433
3. Corsi Gianluca . . . . » 56,168

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 8 febbraio 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1968;

Viste le domande dei candidati e l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle province, approvato con regio decreto 13 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Gazzola Enrico: Bertonico;
2) Monziani Enzo: Opera-Pieve Emanuele;
3) Corsi Gianluca: Caselle Lurani-Marudo-Valera Fratta-Castiraga Vidardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 8 febbraio 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

(1912)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 810 del 22 settembre 1970, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1968;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta veterinaria consorziale di Cicagna da parte del dott. Mario Licursi;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria,

Vista l'accettazione della predetta condotta pervenuta da parte del dott. Gian Battista Radice, già dichiarato vincitore della condotta consorziale di Borzonasca;

Vista l'accettazione pervenuta da parte del dott. Francesco Chiarini relativamente alla condotta di Borzonasca;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Decreta:

Ai veterinari sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Radice Gian Battista: Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Neirone, Orero, Tribogna, Moconesi, S. Colombano Certenoli (consorzio);
2) Chiarini Francesco: Borzonasca, Mezzanego (consorzio)

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 27 gennaio 1971

Il veterinario provinciale: MANFREDI

(1930)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252/AG.3/184 del 28 gennaio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario della condotta comunale di Montecatini Val di Cecina e della condotta comunale di Pomarance;
Visto il proprio decreto n. 1286 in data 14 luglio 1970, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto il proprio decreto n. 1859 del 26 ottobre 1970 con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;
Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;
Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Rossetti Sergio	punti	69,613
2. Grazzini Gildo	»	67,146
3. Tarquini Luciano	»	66,680
4. Maestripieri Bruno	»	59,290
5. Paradisi Sisto	»	53,780
6. Pacciani Amedeo	»	53,053
7. Pisani Piero	»	52 —
8. Magi Lucio	»	51,606
9. Lazzari Giovanni	»	51 —
10. Leonardi Vittorio	»	51 —
11. Pintimalli Francesco Antonio	»	49,094
12. Bicchielli Amos	»	47,500
13. Boccetti Marco	»	47,500
14. Comparini Francesco	»	47 —
15. Meloni Gianluigi	»	47 —
16. Vitali Alberto	»	46,500
17. Confortini Pellegrino	»	46,200
18. Marelli Edoardo	punti	46 —
19. Doveri Carlo	»	45,500
20. Bardini Mario	»	45,260
21. Bertoni Ferruccio	»	44,300
22. Scheiber Ercole	»	43,550
23. Biondi Anton Giovanni	»	43,500
24. Garino Alberto	»	43,500
25. Perotti Emidio	»	43,210
26. Barbini Emanuele	»	42,500
27. Pulcini Marcantonio	»	42 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 12 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: CALDERISI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario della condotta comunale di Montecatini Val di Cecina e condotta comunale del comune di Pomarance;
Visto l'ordine di preferenza, per le sedi messe a concorso indicate dai candidati compresi nella graduatoria stessa;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificatisi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Rossetti Sergio: Montecatini Val di Cecina;
2) Grazzini Gildo: Pomarance.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 12 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(1913)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1971, n. 2.

Istituzione di un fondo per interventi nel settore della edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento di un fondo di lire 500.000.000 annui per la durata di anni cinque a partire dall'esercizio finanziario 1970, destinato agli interventi nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Gli stanziamenti annuali di cui al presente articolo, eventualmente non utilizzati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari fino a quando permanga la necessità delle spese da autorizzarsi con successiva legge.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1970, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381 - Cat. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . L. 500.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 521 Cat. XIV. — Fondo per interventi nel settore dell'edilizia economica e popolare . . L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1628)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1971, n. 3.

Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi di salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quadro *G* 2 - ruolo speciale dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, facente parte dell'allegato I alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è sostituito dal quadro *G* 2 - ruolo speciale dei servizi di salute mentale allegato alla presente legge.

Art. 2.

Nel ruolo del personale ausiliario - quadro *H* dell'allegato I alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, modificato con legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, il numero dei posti di vice ispettore infermiere è elevato da otto a dieci, quello dei posti di capo sala infermiere da quattordici a venti, quello dei posti di infermiere da duecentoventotto a trecentoundici.

Art. 3.

La norma di cui all'art. 37 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, va riferita ai sanitari ed al direttore psichiatra del ruolo speciale dei servizi di salute mentale.

L'art. 38 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è soppresso.

Art. 4.

Gli psicologi e l'igienista di cui al quadro *G* 2 - ruolo speciale dei servizi di salute mentale. entrano in carriera con la qualifica di direttore di divisione, e l'analista di cui al quadro stesso entra in carriera con la qualifica di direttore di sezione con possibilità di conseguire il solo trattamento economico di direttore di divisione, secondo le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 34 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Il passaggio dalla qualifica di primo consigliere - assistente a quella di direttore di sezione - aiuto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo consigliere - assistente, sempre che, nell'ultimo biennio, il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

Rimangono ferme, per il personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 33 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Il passaggio dalla qualifica di direttore di sezione - aiuto a quella di direttore di divisione - primario avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione - aiuto, sempre che, nell'ultimo biennio, il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

Rimangono ferme, per il personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 34 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nella legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, relativamente alla carriera degli assistenti sociali, degli analisti preparatori di I e II classe, delle assistenti sanitarie visitatrici, dei tecnici radiologi, del cappellano.

Si applicano ai sociologi le norme previste per la carriera direttiva del ruolo amministrativo.

Art. 5.

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, i ruoli speciali 1 S, 2 S e 3 S sono sostituiti dai seguenti:

1 S - Per il posto di direttore psichiatra dei servizi di salute mentale:

diploma di laurea in medicina e chirurgia, diploma di abilitazione professionale e diploma di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali o in psichiatria;

2 S - Per i posti di primario dei servizi di salute mentale:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale;

3 S - Per i posti di aiuto e assistente dei servizi di salute mentale:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale ».

Allo stesso art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, dopo il ruolo speciale 10 S sono aggiunti i seguenti:

11 S - Per i posti di psicologo dei servizi di salute mentale:

diploma di laurea in medicina e chirurgia o in filosofia o in pedagogia o in scienze biologiche e diploma di specializzazione in psicologia;

12 S - Per il posto di igienista:

diploma di laurea in medicina e chirurgia da almeno otto anni diploma di specializzazione in igiene e quattro anni di effettivo esercizio di attività professionale con mansioni proprie del posto da conferire;

13 S - Per il posto di analista:

diploma di laurea in medicina e chirurgia, diploma di abilitazione professionale e quattro anni di effettivo esercizio di attività professionale con mansioni proprie del posto da conferire;

14 S - Per il posto di sociologo:

diploma di laurea in sociologia ».

Nulla è innovato circa i titoli richiesti dalla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, per la assunzione agli altri posti contemplati dal quadro *G* 2 - ruolo speciale dei servizi di salute mentale.

Art. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431, a tutto il personale medico di ruolo e non di ruolo dei servizi di salute mentale — già ruolo speciale dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine — vengono corrisposte le competenze accessorie previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 6 dicembre 1968, emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, sempre che non siano già in godimento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 al personale non medico, di ruolo e non di ruolo, del ruolo speciale dei servizi di salute mentale nonchè al personale ausiliario addetto ai servizi medesimi vengono corrisposte le indennità previste dall'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1970, emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, sempre che non siano già in godimento.

Al direttore psichiatra dei servizi di salute mentale, per la durata effettiva del servizio in tali funzioni, spetta una indennità speciale pensionabile pari al 15% dello stipendio in godimento.

L'ultimo comma dell'art. 133-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è sostituito dal seguente:

« I compensi di cui ai commi precedenti potranno essere corrisposti fino al 31 dicembre 1972 ».

Art. 7.

Il personale medico di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, eserciti da almeno cinque anni le mansioni di primario potrà, su certificazione della giunta provinciale che attesti tale circostanza di fatto, essere inquadrato nella qualifica di direttore di divisione - primario, purchè il personale stesso sia in possesso della laurea in medicina e chirurgia da almeno sette anni ed abbia conseguito la specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali.

Il rimanente personale di ruolo inquadrato nei posti e qualifiche già previsti dal quadro *G* 2 - ruolo speciale dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine allegato alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 24 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è inquadrato nei corrispondenti posti e qualifiche rispettivamente delle carriere, direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 8.

Alle assunzioni di personale necessarie per coprire i posti disponibili nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale, nonchè nel ruolo del personale ausiliario in dipendenza di quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, si procederà gradualmente in relazione al concorso finanziario dello Stato di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

Art. 9.

Al maggior onere di lire 92.099.000, nonchè all'onere *una tantum* di lire 36.455.000 a carico dell'esercizio finanziario 1970, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte nel modo seguente:

a) con le entrate derivanti dal concorso di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 431, per l'importo di lire 23.161.000;

b) mediante riduzione per l'importo di lire 105.393.000 del fondo iscritto al cap. 380 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

All'ulteriore maggiore onere a carico degli esercizi finanziari successivi al 1970 si farà fronte — ai sensi del precedente art. 8 — con le entrate derivanti dal concorso di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 431, nonchè, per la quota parte di spesa valutata nell'importo di lire 43.950.000 a carico della provincia, con una quota delle maggiori entrate tributarie di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, provvedendo con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 10.

Nello stato di previsione dell'Entrata - Tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1970 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 109. — Entrate dell'ospedale psichiatrico di Pergine . . . L. 23.161.000

Art. 11.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 380 - Cat. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . L. 105.393.000

In aumento:

Cap. 220 - Cat. I. — Spesa per il funzionamento dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in lire 15.000.000 . . . . L. 128.554.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

G 2 - *Ruolo speciale dei servizi di salute mentale*

RUOLI SPECIALI	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - direttore psichiatra	1	—
Direttore di divisione - primario . . .	10	—
Direttore di sezione - aiuto	10	—
Primo consigliere - assistente	10	31
Direttore di divisione - Psicologo . . .	—	3
Direttore di divisione - Igienista . . .	—	1
Direttore di sezione - Analista	—	1
Direttore di divisione - sociologo	1	—
Direttore di sezione - sociologo .	1	—
Primo consigliere - sociologo . .	3	5
Consigliere - sociologo		
Carriera di concetto:		
Assistente sociale	—	22
Analista preparatore di 1ª classe . . .	—	2
Cappellano	—	1
Carriera esecutiva:		
Tecnico radiologo	—	3
Analista preparatore di 2ª classe . . .	—	1
Assistente sanitaria visitatrice	—	11
		81

(1629)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1971, n. 4.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* **n. 5** *del* **2** *febbraio* 1971)

(1630)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.